

Testo vigente

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 23

Modifica delle leggi regionali 17 maggio 1999, n. 10 sul riordino delle funzioni amministrative della regione e degli enti locali, 25 maggio 1999, n. 13 sulla disciplina regionale della difesa del suolo, 24 dicembre 1998, n. 45 sul riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche e 12 gennaio 2001, n. 2 di modifica ed integrazione della L.R. 45/1998.

(B.u.r. 14 novembre 2002, n. 120)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommario

[Art. 1](#)

[Art. 2](#)

[Art. 3](#)

[Art. 4](#)

[Art. 5](#)

[Art. 6](#)

[Art. 7](#)

[Art. 8](#)

[Art. 9](#)

[Art. 10](#)

[Art. 11](#)

[Art. 12](#)

[Art. 13](#)

[Art. 14](#)

Art. 1

1.

2.

3.

Nota relativa all'articolo 1:

Il comma 1 sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art. 23, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Il comma 2 aggiunge la lett. d bis) al comma 1 dell'art. 23, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Il comma 3 abroga la lett. a) del comma 1 dell'art. 24, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Art. 2

1.

2.

3.

4.

Nota relativa all'articolo 2:

Il comma 1 sostituisce la rubrica del Capo VII del Titolo II della l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Il comma 2 aggiunge l'art. 29 bis al Capo VII del Titolo II della l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Il comma 3 sostituisce il comma 1 dell'art. 31, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.
Il comma 4 abroga la lett. a) del comma 1 dell'art. 53, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Art. 3

1.

Nota relativa all'articolo 3:

Sostituisce l'art. 45, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Art. 4

1.

Nota relativa all'articolo 4:

Sostituisce l'art. 46, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Art. 5

1.

Nota relativa all'articolo 5:

Sostituisce l'art. 47, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Art. 6

.....

Nota relativa all'articolo 6:

Abrogato dall'art. 34, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Art. 7

1.

2.

Nota relativa all'articolo 7:

Il comma 1 abroga la lett. c) del comma 1 dell'art. 51, l.r. 17 maggio 1999, n. 10, e la lett. f) del comma 1 dell'art. 14, l.r. 25 maggio 1999, n. 13.

Il comma 2 aggiunge la lett. q bis) al comma 1 dell'art. 16, l.r. 25 maggio 1999, n. 13.

Art. 8

1.

2.

Nota relativa all'articolo 8:

Il comma 1 abroga la lett. a) del comma 1 dell'art. 55, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Il comma 2 modifica la lett. c) del comma 1 dell'art. 16, l.r. 25 maggio 1999, n. 13.

Art. 9

1.

Nota relativa all'articolo 9:

Aggiunge il comma 1 bis all'art. 55, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Art. 10

1.

Nota relativa all'articolo 10:

Aggiunge il comma 2 bis all'art. 77, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.

Art. 11

1. Le competenze regionali in ordine al rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive atletiche, ciclistiche, di animali o con veicoli a trazione animale, riportate all'articolo 1 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, convertito in legge 1° agosto 2002, n. 168, sono così attribuite:

- a) alla provincia se queste interessano più comuni nell'ambito di una medesima circoscrizione provinciale;
- b) alla Regione se esse hanno luogo in comuni appartenenti a differenti circoscrizioni provinciali.

2. I promotori sono pertanto tenuti a richiedere la relativa autorizzazione ai suddetti enti.

Art. 12

1.

2.

3.

4.

5.

Nota relativa all'articolo 12:

Il comma 1 abroga la lett. l) del comma 2 dell'art. 8, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.

Il comma 2 abroga il comma 1 dell'art. 1, l.r. 12 gennaio 2001, n. 2.

Il comma 3 abroga il comma 6 dell'art. 19, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.

Il comma 4 aggiunge le lett. m) ed n) al comma 1 dell'art. 6, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.

Il comma 5 sostituisce la lett. e) del comma 1 dell'art. 24, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.

Art. 13

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d), della l.r. 10/1999, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, ivi comprese quelle rilasciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 152/1999 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono valide per quattro anni dalla data del loro rilascio.

Art. 14

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.